

utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizzative, attraverso l'introduzione del già citato articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009;

preso atto, in proposito, che la partecipazione può avvenire sia attraverso comunicazioni dirette all'Organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti che ciascuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi;

richiamata l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, anche in considerazione dell'eterogeneità e complessità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni;

osservato, altresì, che la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali ai processi di misurazione della *performance* non dovrebbe essere direttamente riferita alla valutazione individuale dei singoli, alla luce dei diversi fattori che incidono sulla qualità del servizio fornito, della eterogeneità e complessità sopra richiamate e del diverso grado di rapporto diretto delle amministrazioni con i cittadini;

considerato che l'articolo 11, al comma 2, introducendo nel decreto legislativo n. 150 del 2009 l'articolo 14-*bis*, relativo all'elenco nazionale dei componenti degli OIV, in coerenza con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede che il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, stabilendo inoltre, che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione sia effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco, e introducendo l'obbligo di previa procedura selettiva pubblica;

rilevato che già il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 stabilisce che l'iscrizione all'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli OIV istituiti presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo;

valutata l'opportunità di un coordinamento tra le previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016 e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come novellato dallo schema di decreto in esame, con particolare riguardo alle previsioni che presentano difformità;

ricordato poi che il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, che ha istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, dedica specifiche disposizioni (in particolare, gli articoli 4 e 6) all'obbligo di formazione continua degli OIV con la finalità di « migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle relative funzioni » stabilendo, in particolare, che, ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale, i soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione;

ricordato che, a tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private che svolgono attività formative e procede alla valutazione della qualità dell'offerta formativa proposta ed effettivamente erogata, nonché della sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti;

auspicato che analoghe forme di formazione continua e qualificata siano riprese e valorizzate anche come modello più generale da applicare all'intero comparto della dirigenza pubblica, al fine di

assicurare, sul modello di altre esperienze internazionali, la formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, definendo le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

osservato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplina i contenuti del Piano della *performance* e della relazione annuale sulla *performance*, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, al comma 1, lettera *d*), stabilisce con il nuovo comma 1-*ter* che il Piano della *performance* è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza ed è adottato in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

richiamata l'esigenza di allineare i tempi per la predisposizione e l'adozione del piano della *performance* con quelli di presentazione del Documento di economia e finanza, in funzione di una migliore sincronizzazione tra l'adozione di tale piano e il ciclo di programmazione economico-finanziaria;

rilevato, poi, che il richiamato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, esplicita l'obbligo di ciascuna amministrazione di pubblicare ogni anno il Piano della *Performance* e la Relazione annuale sulla *performance* nel proprio sito istituzionale;

osservato che il già citato articolo 13, nel prevedere la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performance* organizza-

tive, stabilisce che i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti siano pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione e siano valutati dall'Organismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della *performance* organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione annuale sulla *performance*;

considerato che, per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare, è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance* per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;

rilevata l'esigenza, di realizzare ulteriori forme di trasparenza, di carattere strutturale, anche attraverso la creazione di specifiche banche dati, nelle quali far confluire i dati relativi alle esperienze di valutazione delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, favorendo la condivisione di metodologie nonché l'analisi comparativa delle migliori pratiche adottate dalle amministrazioni medesime, anche ai fini di un monitoraggio complessivo sull'efficacia del sistema di valutazione;

ribadita, pertanto, l'esigenza, già prospettata nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307), di definire i criteri di digitalizzazione delle *performance* della Pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge n. 124 del 2015, prevedendo, nell'ambito del Portale della *performance* previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, la realizzazione di una banca dati degli obiettivi e degli

indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

ricordato che l'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015 richiama il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti;

osservato che la valutazione in senso stretto delle *performance* organizzative delle pubbliche amministrazioni potrebbe portare a sovradimensionare l'attenzione sui prodotti e sui servizi, trascurando gli impatti da essi derivanti, su utenti e portatori di interessi, in termini di miglioramento del benessere degli utenti e degli *stakeholder* e, dunque, di valore pubblico creato;

rilevata l'opportunità di introdurre all'articolo 3 un richiamo alla finalità di orientare gli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni verso la creazione di valore pubblico;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'eventuale valutazione negativa rileva non solo ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1, lettera *f*-*quinquies*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma anche per l'applicazione di altre sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento;

b) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire la lettera *a*) con la seguente: *a)* al comma 2, lettera *a*), dopo le parole: « attesi di risultato », sono aggiunte le seguenti: « e di impatto », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla *performance* »;

c) all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*), capoverso comma 01, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di creare valore pubblico a loro favore, migliorando il loro benessere sociale ed economico;

2) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: *d)* al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente: « *a-bis*) rilevanti e pertinenti in riferimento alla amministrazione nel suo complesso e alle sue articolazioni organizzative; » e dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente: « *g-bis*) coerenti rispetto al ruolo organizzativo e individuale del soggetto valutato »;

d) all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: comma 1, si valuti l'opportunità di aggiungere le seguenti: , dopo le parole: « e individuale » sono aggiunte le seguenti: « e, su base pluriennale, gli impatti « e;

e) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, che novellano l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che individua i soggetti titolari di funzioni di misurazione e di valutazione della *performance*:

1) si valuti l'opportunità di ampliare il concetto di utenza finale, che non coincide necessariamente e sempre con i cittadini, anche alla luce dell'eterogeneità e complessità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni, dei diversi fattori che incidono sulla qualità dei servizi forniti e delle asimmetrie esistenti nell'intensità di rapporti diretti tra amministrazioni e cittadini;

2) si valuti l'opportunità di considerare, nella nuova definizione del concetto di utenza finale, anche il coinvolgimento dei dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale, come segnalato dal Consiglio di Stato in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

3) si valuti l'opportunità, in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015, di ricomprendere esplicitamente tra i soggetti del sistema di valutazione della *performance* le esistenti agenzie di valutazione, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, e le istituzioni centrali che gradualmente ricopriranno compiti di valutazione esterna delle prestazioni delle amministrazioni appartenenti a comparti diversi o dalle dimensioni non paragonabili, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, che prevede la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche;

f) si valuti l'opportunità di sostituire l'articolo 6 con il seguente: Art. 6 – (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009) – 1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera *a*) è premessa la seguente: « 0a) il contributo dato alle politiche pubbliche di rilievo nazionale; »;

2) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: « a) l'attuazione e il conseguimento di obiettivi di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività; »;

3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le valutazioni della *performance* organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica. »;

g) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente: *b-bis*) al comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: « *c*) ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni dirigenziali; »;

2) dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: *d*) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: « *b*) ai comportamenti organizzativi posti in essere e concretamente dimostrati nel lavoro, tenuto conto di quelli richiesti nel proprio ruolo organizzativo; »;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8:

1) al comma 1, lettera *d*), capoverso comma 1-ter, relativo all'integrazione con il ciclo di bilancio degli adempimenti in materia di programmazione, valuti il Governo l'opportunità di assumere come riferimento, oltre al Documento di economia e finanza, anche gli altri strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio individuati dalla legge di contabilità e finanza pubblica, tenendo conto anche delle date di adozione e di approvazione di tali strumenti;

2) in linea con le osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato, si valuti l'opportunità di prevedere specifiche sanzioni in caso di mancata adozione del Piano della *performance* o della Relazione annuale della *performance*, anche qualora la mancata adozione del Piano non sia imputabile, in tutto o in parte, ai dirigenti, prevedendo in caso di inerzia l'attivazione di meccanismi sostitutivi;

i) si valuti l'opportunità di precisare in modo più puntuale se, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 2-ter, il Dipartimento della funzione pubblica possa individuare anche i casi in cui l'istituzione di Organismi indipendenti di valutazione in forma associata è obbligatoria, anche alla luce delle competenze proprie degli enti territoriali;

l) all'articolo 11, comma 2, capoverso comma 2, si valuti l'opportunità di un

maggior coordinamento con le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 9 maggio 2016, n. 105, con particolare riferimento alla disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione;

m) al fine di rafforzare l'indipendenza sostanziale e formale degli Organismi indipendenti di valutazione di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come novellato dall'articolo 11 del provvedimento in esame, verifichi il Governo quali siano le modalità più adeguate ed efficaci di reclutamento e selezione nell'Albo, tenendo conto delle competenze settoriali e delle competenze riferite ai diversi oggetti della valutazione (valutazione delle politiche, valutazione della *performance* organizzativa e valutazione della *performance* individuale);

n) al fine di potenziare l'incisività dell'azione valutativa degli Organismi indipendenti di valutazione, si valuti l'opportunità, in linea con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, di modificare l'articolo 14, comma 4, lettera c), per superare una valutazione di tipo binario (sì/no), che spesso conduce a provvedimenti di validazione in parziale contraddizione con le disfunzionalità gestionali di alcuni settori e di contemplare invece la possibilità di «di far luogo a validazione con graduazioni differenziate, intermedie o anche solo parziali», prevedendo che gli Organismi indipendenti di valutazione che validino parzialmente la relazione lo comunichino al Dipartimento della funzione pubblica indicando gli aspetti della gestione della *performance* da migliorare già nel successivo ciclo;

o) alla luce delle previsioni relative all'obbligo di formazione continua dei

componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del ruolo della Scuola nazionale dell'amministrazione, si valuti l'opportunità che analoghe modalità di formazione continua e qualificata in materia di valutazione siano riprese e valorizzate anche come modello più generale da applicare all'intero comparto della dirigenza pubblica, al fine di assicurare – anche sulla scorta di altre esperienze internazionali – la formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sia sotto il profilo del merito e della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia per l'utilizzo delle migliori pratiche volte ad assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

p) allo scopo di far confluire nel Portale della *performance* di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, il maggior numero di informazioni sugli obiettivi, sugli indicatori e sui risultati delle *performance* delle diverse amministrazioni, in modo da consentire il confronto tra le buone pratiche e l'analisi comparativa dei dati, si valuti l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124», al fine di realizzare la banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito del Portale della *performance*, già Portale della trasparenza, di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.